

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/582 DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2018

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione ⁽²⁾ ha stabilito il formulario di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 da utilizzarsi per chiedere che le autorità doganali intervengano per quanto riguarda le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale («formulario»).
- (2) È necessario adattare il formulario al fine di tenere in considerazione l'esperienza pratica acquisita con l'uso di esso nonché garantire una trasmissione e uno scambio di informazioni affidabili attraverso la banca dati centrale di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 608/2013.
- (3) Se una domanda è presentata successivamente alla sospensione dello svincolo o al blocco delle merci da parte delle autorità doganali su iniziativa delle stesse, il richiedente ne fa menzione nel formulario.
- (4) Con il regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, l'espressione «marchio comunitario» era stata sostituita nell'ordinamento giuridico dell'Unione con l'espressione «marchio dell'Unione europea». È opportuno modificare di conseguenza il formulario.
- (5) Se il richiedente chiede di applicare la procedura per la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 608/2013, dovrebbe avere la facoltà di precisare se desidera che tale procedura sia applicata in tutti gli Stati membri oppure in uno o più Stati membri specifici.
- (6) Il richiedente dovrebbe poter inserire nel formulario i nomi e gli indirizzi delle società e degli operatori commerciali interessati, in quanto le informazioni sono pertinenti ai fini dell'analisi e della valutazione del rischio di violazione effettuate dalle autorità doganali.
- (7) Considerato che, a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 608/2013, tutti gli scambi di dati relativi alle decisioni connesse alle domande e ai blocchi fra gli Stati membri e la Commissione avvengono attraverso la banca dati centrale della Commissione e che è necessario adeguare tale banca dati al nuovo formulario, le modifiche degli allegati I e III del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 15 maggio 2018.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1352/2013.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

⁽¹⁾ GUL 181 del 29.6.2013, pag. 15.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione, del 4 dicembre 2013, che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali (GUL 341 del 18.12.2013, pag. 10).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 21).

